



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

Piazza Marconi, 11, 95027 San Gregorio di Catania

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 30 DICEMBRE 2016

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000; prosecuzione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto di rifiuti solidi urbani nel territorio comunale e gestione del Centro Comunale di Raccolta di via Bellini, a cura della MO.SE.MA, s.p.a., con sede legale in Mascalucia;

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la l.r. 9/2010, rubricata "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.", disciplina la gestione integrata dei rifiuti in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- l'art. 6 della l.r. 9/2012, rubricato "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", al comma 1 dispone che "1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.
- l'art. 8, comma 1, della legge *de quo* dispone che "La S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15";
- l'art. 4, comma 2, della legge in questione dispone, in particolare, che i comuni "a) stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all'articolo 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2-ter dell'articolo 5", articolo che al comma 1 così recita: "1. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 19, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria. Le stesse società, avvalendosi dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, possono individuare, sulla base del piano d'ambito e nel rispetto dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi. La stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo fra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto."
- l'art. 5, comma 2-ter, dispone che nel territorio di ogni ambito afferenti alla S.S.R. i Comuni in esso, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in coerenza del Piano d'Ambito¹, redigono "... un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, ... approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti...";

PRESO ATTO CHE:

- in data 09/07/2013, è stata costituita la S.R.R. denominata "Catania Area Metropolitana S.p.A."(d'ora in poi anche solo SRR), avente c.f. 05103780789, della quale San Gregorio di Catania è socio nei termini e modi di cui alla più volte citata l.r. 9/2010;

¹ Art. 10 Piano d'ambito.

1. Il piano d'ambito definisce il complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO di riferimento.

2. Il piano d'ambito è redatto sulla base delle indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti e nel rispetto dei relativi criteri.

- i comuni di San Gregorio di Catania, Aci Bonaccorsi, Valverde, Viagrande, a mente dell'art. 5, comma 2-ter, e di quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, n. 8 rif/2013, hanno costituito con convenzione ex art. 30 del d.lgs 267/2000, la A.R.O. denominata: "A.R.O. Pedemontana" (l'atto pubblico è stato stipulato in data 30.09.2013), il cui il "piano di intervento", presentato al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 13 maggio 2014, è stato approvato con Decreto del Dirigente generale di tale Dipartimento n. 861 dell'11 giugno 2014;
- dal complessivo quadro normativo sopra delineato discende che ai comuni della "A.R.O. Pedemontana" è data la sola possibilità di affidare il servizio di "spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti" restando ferme le altre attività: programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione degli impianti dove conferire i rifiuti raccolti, che sono demandate, nel caso di specie, alla S.R.R. "Catania Area Metropolitana S.p.A.;

DATO ATTO CHE:

- dopo la costituzione della "A.R.O. Pedemontana", della quale è capofila il Comune di San Gregorio di Catania, sulla scorta del piano di intervento di cui al D.D.G. n. 861/2014, si è dato avvio alla procedura volta alla redazione di un progetto unitario esteso ai territori dei comuni soci della A.R.O. in questione (nel seguito area estesa A.R.O. "Pedemontana"), progetto da porre a base di gara per affidare il servizio di "spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti" nell'area estesa definita dai detti comuni soci;
- il Comune di San Gregorio di Catania, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara ai sensi dell'art. 57, co. 1, lettera c del d.lgs 163/2006 vigente al tempo, ha affidato il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nonché la gestione del Centro Comunale di Raccolta di via Bellini alla MO.SE.MA. S.p.A., con sede in Mascalucia, via Avvocato Reina, 6, una società mista pubblico-privata (è in corso di trasformazione in società pubblica "in house" come si dirà *infra*), la cui quota del 54,795% è pubblica (Comune di Mascalucia: 49,745%; San Gregorio di Catania: 5,025%);

CONSIDERATO CHE:

- in data 11 febbraio 2016, la società GESENU s.p.a., società per azioni a capitale misto pubblico-privato, con sede legale a Catania, Corso Italia, n. 207, ha confermato la volontà di cedere la propria quota azionaria del 40,205% del capitale sociale della società MO.SE.MA. s.p.a.;
- in vista della Direttiva comunitaria n. 2014/24/UE (è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 28 marzo 2014) all'art. 12 - rubricato "Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico" -, alla luce della nota dell'11 febbraio 2016 della GESENU², la società MO.SE.MA. ha avviato l'iter volto alla riorganizzazione della società pubblico-privata in società "in house", fatto noto a questo Comune giusta il "Verbale di Assemblea" del 18 febbraio 2016;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 4 marzo 2016, avente oggetto "Società partecipate - Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da parte della MO.SE.MA. s.p.a. Atto di indirizzo", è stato demandata l'autorizzazione al Sindaco di San Gregorio di Catania di manifestare, in seno all'Assemblea dei soci della MO.SE.MA. s.p.a., l'assenso ad acquistare il 40,205% della GESENU, in vista della trasformazione della MO.SE.MA. s.p.a. in società "in house", quindi avente i caratteri di partecipazione pubblica, di controllo analogo pubblico e di attività dedicata prevalente a favore dei soci pubblici³;
- in data 19 aprile 2016, è stato pubblicato il d.lgs 50/2016 rubricato "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.", che agli articoli 5 e 192 dispone in materia del regime speciale degli affidamenti "in house" a mente del principio della "libera amministrazione delle autorità pubbliche" di cui all'art. 2⁴, paragrafo 1, della Direttiva 2014/23/CE;
- giusta il d.lgs. n. 175/2016, successivo all'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 6/rif (si dirà dopo), pubblicato in G.U.R.S. n. 210 dell'8 settembre 2016, avente ad oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", la disciplina della "in house providing" è stata disposta all'art. 16, ragion per cui sono state poste in essere le procedure per la riorganizzazione della MO.SE.MA "in house", comunque già avviate dopo la decisione della "Assemblea dei Soci" del 18 febbraio 2016;

² Le quote della GESENU sono state acquistate con fondo propri dalla MO.SE.MA. ed in atto "congelate" sotto forma di azione proprie in attesa di essere cedute ad enti pubblici, tra cui quelli della A.R.O. "Pedemontana" (in atti, prot. n. 24812/2016 del 22 dicembre 2016; nota MO.SE.MA. datata 19 dicembre 2016, loro prot. n. 5540);

³ Sono i tre requisiti identificativi delle società "in house" come ricorda il C.d.S. nel suo parere n. 968 del 21 aprile 2014.

⁴ Articolo 2 - Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche.

1. La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, in parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.
2. La presente direttiva fa salvi i regimi di proprietà degli Stati membri. In particolare non richiede la privatizzazione di imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico.

- hanno dato corso alle procedure della trasformazione in organismo pubblico "in house" della MO.SE.MA. i comuni già soci, Mascalucia e San Gregorio di Catania, approvando lo schema dello nuovo statuto⁵ inerente la trasformazione in argomento, mentre hanno già manifestato interesse ad acquistare quote societarie disponibili della detta società i comuni dell'A.R.O. Pedemontana;
- nella situazione burocratica da ultimo indicata, dal non tempestivo d.lgs 175/2016 rispetto all'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici e dall'assenza di linee guida dell'A.N.A.C. sull'argomento⁶, si accusa un ritardo per la richiesta dell'iscrizione di cui all'art. 192, comma 1, del d.lgs 50/2016 e quindi la valutazione, nel rispetto di quanto cogentemente disposto al comma 2 del già citato art. 192, di affidamento "in house" del servizio di "spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti" nell'area estesa A.R.O. "Pedemontana", a mente anche dell'esautoramento a carico delle A.R.O. che non hanno avviato le procedure di gara presso l'U.R.E.G.A. (sul punto si rimanda Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 6/rif del 7 giugno 2016, art. 4);
- con l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5/rif del 7 giugno 2016, in rubrica "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti del territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti", all'art. 3 si dispongono cogentemente azioni per l'incremento della raccolta differenziata a carico dei Comuni, azioni che sono specificatamente elencate al comma 8 del detto articolo;
- il progetto esecutivo "spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti" e gestione del C.C.R. di via Bellini in ambito comunale, che in atto è eseguito dalla MO.SE.MA., progetto che oggi è attuato, dopo la disponibilità di piattaforme idonee alla gestione della frazione "umido", con l'obiettivo di cui all'Ordinanza prima detta n. 5/rif, con costo conseguente per l'utenza che è in linea con quello delle regioni a maggior raccolta differenziata e con la media nazionale;⁷

RITENUTO che :

- alla luce di quanto argomentato e dedotto nel superiore "CONSIDERATO" ed in particolare nella prospettiva di valutare l'affidamento "in house" ai sensi del coordinato disposto degli artt. 5 e 192 del d.lgs 50/2016, dell'art. 16 del d.lgs 175/2016 e dall'approvazione definitiva "Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti proprie società in house", allo stato odierno, attesi la scadenza del servizio *de quo* oggi garantito dalla MO.SE.MA. e gli effetti giuridici dell'Ordinanza Presidenziale n. 6/rif, art. 4, ricorrano i presupposti per adottare un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, così da evitare una situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti in ambito comunale;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 5, del d.lgs 267/2000;
- l'O.A.EE.LL. in Sicilia, e di questo l'art. 69 rubricato "Provvedimenti contingibili e urgenti";
- il d.lgs. 267/2000;
- la normativa antimafia di cui al d.lgs 159/2011 in tema di "White list", a cui in atto è iscritta la "MO.SE.MA." s.p.a. di Mascalucia;
- la Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5/rif e le successive in tema, e di queste, in particolare, la 6/rif, art. 4;
- la nota prot. n. 20476 del 25 ottobre 2016, in risposta alla nota della S.R.R. loro prot. n. 750 del 19 ottobre 2016 nonché la nota della S.R.R., assunta al protocollo del comune in data 2 novembre 2016, prot. n. 21086, con la quale si informa il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti riguardo alla non indizione di gara relativamente all'A.R.O. "Pedemontana";

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, co. 5, del d.lgs. 267/2000, attese le ragioni di fatto e di diritto di cui al superiore prologo,

⁵ All'art. 1 dello statuto in questione approvato dai consigli comunali dei due menzionati comuni si legge, al comma 2, "La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" ai sensi dell'art. 16 del D.lgs n. 175/16 e degli artt. 5 e 192 del D.lgs n. 50/2016 nell'interesse dei soci che detengono interamente il capitale sociale..."

⁶ In verità, in data 5 dicembre 2016, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica il documento recante: "Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti proprie società in house". All'esito della consultazione pubblica, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28 dicembre 2016, ha approvato lo schema delle predette Linee Guida che, in considerazione della rilevanza generale delle determinazioni assunte, è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere ed è stato altresì inviato alla Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e alla Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. All'esito dell'acquisizione del predetto parere, l'Autorità procederà all'approvazione e successiva pubblicazione del documento definitivo.

⁷ Sul punto: Rapporto Rifiuti Urbani - Schede di sintesi - Anno 2015 dell'ISPRA. Di questo rapporto, in particolare, la tabella 5.5. nonché la conclusione di tale rapporto, che si riporta: "I costi di gestione dei servizi di igiene urbana. L'analisi di dettaglio della composizione dei costi, per l'anno 2014, condotta su un campione di 5.698 Comuni corrispondenti a 46.516.441 abitanti (70,7% dei comuni e 76,5% della popolazione) che hanno dichiarato anche i costi della raccolta differenziata e per i quali sono noti i quantitativi raccolti, ha permesso di rilevare che, su un costo medio nazionale annuo pro capite di 165,09 euro/anno (158,86 euro nel 2013), il 36,6% è imputabile alla gestione dei rifiuti indifferenziati, il 27,1% alla gestione delle raccolte differenziate, il 13,6% allo spazzamento e lavaggio delle strade e la rimanente percentuale ai costi generali del servizio..."

- 1) alla società "MO.SE.MA. S.p.A.", con sede in Mascalucia (CT), via Avvocato Vito Reina, di proseguire i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nonché di raccolta differenziata "porta a porta" per utenze domestiche e commerciali, con decorrenza dall'1 gennaio 2017 fino al 30 giugno 2017, alle medesime condizioni e costi del servizio oggi svolto dalla stessa MO.SE.MA. in ambito comunale, nel rispetto del Capitolato Speciale di Appalto e di quant'altro afferente al servizio *de quo*, con riserva di conclusione anticipata dell'affidando servizio di prosecuzione nel caso in cui:
 - a) ricorrano le condizioni giuridiche di cui all'art. 192 del d.lgs 50/2016 a favore della MO.SE.MA. s.p.a. di società "in house", fermo restando, ai fini dell'affidamento del servizio in argomento, quanto disposto al comma 2 del più volte citato art. 192 del nuovo codice dei contratti;
 - b) ovvero, in assenza dei presupposti di cui alla precedente lettera a) i quali saranno comunicati tempestivamente alla SSR a cura del Comune di San Gregorio di Catania, di affidamento del servizio ad operatore economico ad opera della stessa SSR atteso quanto disposto dall'O.P.R.S. n. 6/rif del 30 giugno 2016, articolo 4;
- 2) di affidare alla società "MO.SE.MA. S.p.A.", con sede in Mascalucia (CT), via Avvocato Vito Reina, per lo stesso periodo sopra indicato, anche la gestione del C.C.R. ubicato presso il Comune di San Gregorio di Catania, in zona Campo Sportivo comunale - Via Bellini s.n.;
- 3) di dare atto che il costo dei suddetti servizi come sopra affidati trova copertura finanziaria, in quanto servizio indispensabile per la sicurezza igienico ambientale del territorio comunale, costo di € 607.280,04 comprensivo di IVA al 10%, a fronte di un canone mensile lordo di € 100.713,34;
- 4) di notificare, a cura della Segreteria del Comune, la presente alla ditta "MO.SE.MA. S.p.A.", con sede in Mascalucia (CT), via Avvocato Vito Reina, a mezzo pec: mosema@pec.mosema.it, società che deve comunicare a questo Comune a mezzo pec. entro e non oltre il 31 dicembre 2016, l'accettazione dell'affidato servizio senza riserva riguardo: al prezzo e allo svolgimento di esso servizio come sinora svolto e alla eventuale conclusione anticipata di cui al punto 1) senza riconoscimento, in tale evenienza, di qualsiasi tipo di indennizzo;
- 5) di notificare, sempre a cura della Segreteria del Comune, la presente alla S.S.R. Catania "Area Metropolitana", con sede in Piazza Duomo, 3, 95124 Catania, a mezzo pec: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it.

La presente Ordinanza sindacale, adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, del T.U.EE.LL., è altresì inviata, a compito della Segreteria comunale, a mezzo PEC al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; al Presidente della Regione; all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti; a S.E. il Prefetto di Catania.

DEMANDA

- al Comando di P.M. la vigilanza dell'effettivo svolgimento del servizio che si affida in proseguimento alla società "MO.SE.MA. s.p.a.". di Mascalucia;

DISPONE, a cura della Segreteria

- 1) la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, e per estratto sul sito web del Comune, fermo restando la protezione dei dati personali a tutela della privacy ai fini di pubblica notizia;
- 2) la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di San Gregorio di Catania;
- 3) la notifica della presente Ordinanza al Capo Area Territorio e Patrimonio Comunale, al Comandante della locale Polizia Municipale e al Capo Area Affari Generali a cui afferisce la Segreteria comunale, che dovrà dare adempimento come disposto sopra.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al solo Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dal vigente Codice di Procedura Amministrativa.

Dalla sede municipale, 30 dicembre 2016



IL SINDACO
Dott. Carmelo Corsaro

Visto di regolarità contabile:

Il responsabile Area Economica - Servizi ai cittadini

30/12/2016

Dott. Roberto Avellino

[Handwritten signature of Roberto Avellino]